



TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

P.U. 9-1/2023

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA

DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI

ZANNONER ALDO

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore presentato ex art. 74 CCI in data 4-1-2023 da ZANNONER ALDO, nato a Padova il 17/02/57 e residente a Treviso, via J. Riccati, n. 30, (cf. ZNNLDA57B17G224E), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cruciat;

rilevato che:

- la domanda, se pur non espressamente “formulata tramite un OCC”, risulta elaborata con l'ausilio del Gestore e corredata della prescritta relazione particolareggiata dell'OCC;
- sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27.2 CCI in quanto il ricorrente è residente in Treviso;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 74.1 e 2. CCI atteso che:
 - il ricorrente è soggetto sovraindebitato che svolge attualmente attività professionale come socio accomandatario della Wolf Trade Sas di Zannoner Aldo & C. e l'indebitamento deriva dalla pregressa attività di imprenditore individuale; la sua posizione non può, quindi, essere assimilata a quella di consumatore (in senso conforme Tribunale di Ancona 10-1-2023);
 - la proposta consente allo Zannoner di proseguire l'attività professionale;
 - la proposta prevede l'apporto di risorse esterne;
 - la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCI;

- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 76.2 CCI, nonché l'attestazione resa sempre dall'OCC a norma dell'art. 75.2 CCI per il degrado dei privilegiati;
- l'OCC ha provveduto – se pur in ritardo- alla comunicazione di cui all'art. 76.4 CCI;

- la proposta prevede:

- un attivo stimato costituito da una quota immobiliare, una quota societaria e un credito fiscale (per un totale di E. 67.353,70), oltre l'apporto di finanza esterna per E. 5.000,00 (tot. 72.354,00);
- un passivo stimato di circa E. 450.000,00;
- il pagamento, successivamente all'omologa ed entro 90 giorni dalla liquidazione della quota immobiliare:
 - integrale delle spese di procedura e dei professionisti che hanno assistito il ricorrente;
 - del 100% dei creditori privilegiati fino al grado 8;
 - del 12,63% dei creditori privilegiati di grado 18;
 - dell'1,04% per i creditori chirografari per natura o perchè degradati

- non ricorrono i profili di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI;

- non sussistono le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78

2bis CCI;

ritenuto, pertanto, l'ammissibilità della domanda

PQM

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di ZANNONER ALDO

DISPONE

- la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

- la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e tra questi il pignoramento presso terzi dell'Agenzia Entrate Riscossione avente ad oggetto il compenso amministratore..

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30 di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCI depositi relazione sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori.

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Treviso, lì 27 febbraio 2023.

Il Giudice

Bruno Casciarri